



Fascicolo Informativo

Base Sicura

Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo

**Contratto di assicurazione sulla vita
a premio unico, a vita intera
e prestazioni che si adeguano annualmente**

Modello ISV-E13BSD-Ed.09/2014

Prodotto riservato:

- ai dipendenti in servizio, esodo e quiescenza, titolari di pensione diretta o di reversibilità del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatari delle normative aziendali in materia di agevolazioni finanziarie al personale, nonché ai relativi coniugi non legalmente separati, ai conviventi in famiglia di fatto, ai familiari conviventi purché risultanti dallo stato di famiglia, cointestatari del c/c agevolato;
- ai dipendenti in servizio delle seguenti società/fondazioni extra Gruppo: Compagnia di San Paolo, Polaris Real Estate SGR S.p.A., Quaestio Capital Management SGR S.p.A., State Street Bank S.p.A. purché titolari di c/c legato a condizioni agevolate riservate al personale del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- **Scheda Sintetica**
- **Nota Informativa**
- **Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione Separata**
- **Glossario***
- **Documento di polizza**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

* Le definizioni in *corsivo* sono descritte nel Glossario presente nel Fascicolo Informativo.



**INTESA SANPAOLO
VITA**

Base Sicura

Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo

Scheda Sintetica

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

Ultimo aggiornamento: settembre 2014

Sommario

1. Informazioni generali	pag. 1
1.a Impresa di assicurazione	pag. 1
1.b Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia	pag. 1
1.c Denominazione del contratto	pag. 1
1.d Tipologia del contratto	pag. 1
1.e Durata	pag. 1
1.f Pagamento dei premi	pag. 1
2. Caratteristiche del contratto	pag. 2
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag. 3
3.a Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato	pag. 3
3.b Opzioni contrattuali	pag. 3
3.c Tasso di rendimento minimo garantito	pag. 3
4. Costi	pag. 4
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata	pag. 5
6. Diritto di ripensamento	pag. 5

1. Informazioni generali

1.a Impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "*Compagnia*" - è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Sito internet: www.intesasanpaolovita.it

1.b Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

Dati dell'ultimo bilancio approvato (anno 2013).

Patrimonio netto: 2.978,72 milioni di euro, di cui:

- capitale sociale: 320,32 milioni di euro;
- totale delle riserve patrimoniali: 2.318,37 milioni di euro.

Indice di solvibilità relativo alla gestione vita: 1,55.

Aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della *Compagnia* sono disponibili sul sito www.intesasanpaolovita.it.

1.c Denominazione del contratto

Base Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo (Cod. 1176).

1.d Tipologia del contratto

Contratto di assicurazione sulla vita a *premio unico* (*versamento unico iniziale*), le cui prestazioni si adeguano nel tempo.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite contrattualmente dalla *Compagnia* e si adeguano ogni anno in base ai rendimenti di una *Gestione Separata* di attivi denominata *Fondo Base Sicura* (di seguito per brevità anche solo "*Gestione Separata*").

1.e Durata

Il *contratto* è a vita intera pertanto la sua durata coincide con la vita dell'*Assicurato*.

L'inizio del *contratto* è segnato da due date importanti: la data di sottoscrizione e la data di *decorrenza*.

La data di sottoscrizione è il giorno di firma del *contratto* e rappresenta la data di riferimento per poter comunicare il *recesso*.

La data di *decorrenza* è il giorno in cui viene effettuato il versamento del premio e il *contratto* inizia a produrre i suoi effetti.

Trascorso almeno un anno dalla *decorrenza* del *contratto*, è possibile richiedere il pagamento parziale o totale del *valore di riscatto*.

1.f Pagamento dei premi

Il *contratto* prevede un *versamento iniziale* (*premio unico*) non inferiore a 2.500,00 euro. Dopo 30 giorni dalla *decorrenza* è possibile effettuare *versamenti aggiuntivi* di almeno 1.000,00 euro ciascuno, se alla *data di pagamento* il *Cliente* possiede i requisiti prescritti contrattualmente di cui all'Articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione e non ha ancora compiuto il 91° anno di età.

Ciascun premio interamente versato (*premio unico* ed eventuali *versamenti aggiuntivi*), non essendo previsti costi sui versamenti, costituisce il *capitale investito*.

Qualora, in corso di *contratto*, il *Cliente* perda per qualsiasi causa i requisiti soggettivi richiesti, non potrà effettuare *versamenti aggiuntivi* di premio.

L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile della *Compagnia* e quello richiesto dalla normativa vigente. Esso misura la capacità della *Compagnia* di far fronte agli impegni assunti.

2. Caratteristiche del contratto

Base Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo è un *contratto* di assicurazione sulla vita riservato:

- ai dipendenti in servizio, esodo e quiescenza titolari di pensione diretta o di reversibilità del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatari delle normative aziendali in materia di agevolazioni finanziarie al personale, nonché ai relativi coniugi non legalmente separati, ai conviventi in famiglia di fatto, ai familiari conviventi purché risultanti dallo stato di famiglia, cointestatari del c/c agevolato;
- ai dipendenti in servizio delle seguenti società/fondazioni extra Gruppo:
 - Compagnia di San Paolo
 - Polaris Real Estate SGR S.p.A.
 - Quaestio Capital Management SGR S.p.A.
 - State Street Bank S.p.A.purché titolari di c/c legato a condizioni agevolate riservate al personale del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il *Cliente* certifica la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi mediante sottoscrizione dell'apposito Modulo di autocertificazione disponibile presso la *Banca intermediaria* dove viene stipulato il *contratto*.

La *Compagnia*, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, si riserva il diritto ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di richiedere l'annullamento del *contratto* o di recedere dal *contratto* stesso nell'ipotesi in cui il *Cliente* non possieda i requisiti di sottoscrivibilità sopra esposti, secondo quanto specificato all'Articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione.

La *Compagnia* provvederà a dare al *Cliente* comunicazione dell'avvenuto annullamento o del *recesso*.

Per poter sottoscrivere il *contratto* l'*Assicurato* (ossia la persona sulla cui vita è stipulato il *contratto*) alla *decorrenza* non deve aver ancora compiuto il 91° anno di età.

Nel presente *contratto*, il *Contraente* (ossia il *Cliente* titolare del *contratto*) e l'*Assicurato* coincidono.

Base Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo consente di costituire un capitale che si adegua annualmente e che la *Compagnia* paga in caso di decesso dell'*Assicurato* o in caso di richiesta di *riscatto totale* o *parziale*.

Trascorso almeno un anno e per tutta la durata del *contratto*, Base Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo permette di effettuare sia riscatti parziali, e prelevare così parte del *valore di riscatto*, sia il *riscatto totale* del capitale.

Maggiori dettagli relativi allo sviluppo delle prestazioni e del *valore di riscatto* sono riportati nella sezione E della Nota Informativa la cui lettura consente una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La *Compagnia* è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al *Cliente* al più tardi al momento in cui il *Cliente* è informato che il *contratto* è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni.

3.a Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

La Compagnia pagherà ai Beneficiari l'importo maggiore tra:

- il **capitale assicurato alla data di comunicazione di decesso**, costituito dai *capitali investiti* adeguati in base ai rendimenti della *Gestione Separata* - al netto del *costo di gestione* - fino alla data di comunicazione di decesso, diminuito degli effetti di eventuali *riscatti parziali e/o riscatti programmati*;
- il **capitale minimo garantito alla data di comunicazione di decesso**, costituito dai *capitali investiti* rivalutati in base al *tasso di rendimento minimo garantito* fino alla data di comunicazione di decesso, diminuito degli effetti di eventuali *riscatti parziali e/o riscatti programmati*.

In caso di decesso dell'Assicurato, il capitale riconosciuto non potrà comunque risultare inferiore al totale dei versamenti effettuati con *data di pagamento* antecedente alla data di morte dell'Assicurato, diminuito degli effetti di eventuali *riscatti parziali e/o riscatti programmati*.

La "data di comunicazione di decesso" coincide con la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione corredata da un *documento* che provi l'avvenuto decesso dell'Assicurato.

3.b Opzioni contrattuali

► Riscatto programmato

Oltre a poter richiedere, **trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza**, parte del *valore di riscatto* sotto forma di *riscatti parziali* (per modalità e costi si rimanda ai punti 5.1.2 e 9 della Nota Informativa), il contratto consente di programmare prelievi periodici annuali pari ad una percentuale del totale dei versamenti effettuati (c.d. opzione "*riscatto programmato*").

È possibile attivare l'opzione **solo alla sottoscrizione del contratto** e purché l'importo del **versamento iniziale** sia di **almeno 20.000,00 euro**.

Una volta attivata l'opzione, il **20 gennaio di ogni anno** dopo quello della *decorrenza*, la Compagnia pagherà al *Cliente* un importo, a scelta, pari al 2% o al 3% della somma dei versamenti effettuati fino al 31 dicembre precedente. Il costo fisso di ogni *riscatto programmato* è di 5,00 euro.

La percentuale indicata dal *Cliente* rimane fissa per tutta la durata dell'opzione.

Se al 31 dicembre precedente la *data di pagamento* del *riscatto programmato* il *capitale assicurato*, diminuito dell'importo da liquidare al successivo 20 gennaio, è inferiore a 10.000,00 euro, il pagamento dei *riscatti programmati* si interrompe automaticamente.

Il *Cliente* può comunque interrompere il pagamento dei *riscatti programmati* facendone richiesta scritta che dovrà pervenire alla Compagnia entro il 20 novembre di ogni anno.

Una volta interrotto (volontariamente o automaticamente), il pagamento dei riscatti programmati non potrà più essere riattivato.

3.c Tasso di rendimento minimo garantito

La Compagnia riconosce sull'intero *capitale assicurato* e per tutta la durata contrattuale un *tasso di rendimento minimo garantito* pari all'1,00% annuo composto in caso di decesso dell'Assicurato e pari allo 0% in caso di *riscatto parziale, programmato* o meno, o *totale*.

Il tasso di adeguamento riconosciuto una volta dichiarato al Cliente non è da considerarsi definitivamente acquisito al contratto: il *tasso di adeguamento* applicato, infatti, potrebbe assumere anche valore negativo, determinando un decremento del *capitale assicurato*.

In caso di *riscatto*, per effetto dei costi applicati, il Cliente potrebbe ricevere un importo inferiore ai versamenti effettuati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa sezione B. In ogni caso, le coperture assicurative e i meccanismi di adeguamento delle prestazioni sono regolati dagli Articoli 7 e 8 delle Condizioni di Assicurazione.

Tasso di interesse che la Compagnia si impegna a garantire al Cliente.

4. Costi

La *Compagnia*, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I costi prelevati dalla *Gestione Separata* riducono l'ammontare delle prestazioni.

Costo Percentuale Medio Annuo (di seguito anche "CPMA")

Per meglio rappresentare come i costi previsti dal contratto incidono sul tasso di rendimento è riportato di seguito il CPMA. Esso:

- indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogia operazione senza costi;
- ha valore orientativo perché è calcolato sulla base di parametri prefissati.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione Separata Fondo Base Sicura

Premio unico: 15.000,00 euro

Età e sesso dell'Assicurato: qualunque

Tasso di rendimento finanziario su base annua: 4%

Anno*	CPMA
5	1,29%
10	1,27%
15	1,26%
20	1,26%
25	1,26%

* Anni trascorsi rispetto ad una data di *decorrenza* posta convenzionalmente pari ad un generico 31 dicembre.

Il "Costo percentuale medio annuo", in caso di *riscatto* nei primi anni di durata contrattuale, può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla *Gestione Separata Fondo Base Sicura* negli anni 2011, 2012 e 2013 ed il corrispondente tasso di rendimento riconosciuto agli *Assicurati* confrontato con il tasso di rendimento medio dei Titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

La *Gestione Separata Fondo Base Sicura* è stata costituita nell'anno 2011 pertanto, alla data di redazione della presente Scheda Sintetica, non è possibile rappresentare i medesimi dati per gli anni precedenti al 2011.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione Separata Fondo Base Sicura	Rendimento riconosciuto agli Assicurati ²	Rendimento medio dei Titoli di Stato	Inflazione
2011 ¹	3,96%	2,72%	4,89%	2,73%
2012	4,19%	2,89%	4,64%	2,97%
2013	4,02%	2,77%	3,35%	1,17%

1. Il rendimento indicato, espresso su base annua, è stato realizzato dalla *Gestione Separata Fondo Base Sicura* dal 01/04/2011, data di costituzione del Fondo, al 31/12/2011.

2. Il rendimento riconosciuto indicato è stato determinato applicando al rendimento annuo realizzato dalla *Gestione Separata Fondo Base Sicura* la componente fissa e la componente variabile del *costo di gestione*, come definite all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il *Cliente* ha la facoltà di recedere dal *contratto* entro 30 giorni dalla sottoscrizione. In tal caso Intesa Sanpaolo Vita provvederà a rimborsare il premio eventualmente versato. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.

Il Rappresentante Legale
Luigi Maranzana





INTESA SANPAOLO
VITA

Base Sicura

Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Cliente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sommario

A. Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione	pag. 1
1. Informazioni generali	pag. 1
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	pag. 1
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag. 1
3. Premi (versamenti)	pag. 2
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	pag. 3
C. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale	pag. 4
5. Costi	pag. 4
5.1 Costi gravanti direttamente sul Cliente	pag. 4
5.1.1 Costi sui premi	pag. 4
5.1.2 Costi per riscatto	pag. 4
5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili	pag. 4
6. Sconti	pag. 7
7. Regime fiscale	pag. 7
D. Altre informazioni sul contratto	pag. 7
8. Modalità di perfezionamento del contratto	pag. 7
9. Riscatto	pag. 7
10. Diritto di recesso	pag. 8
11. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	pag. 8
12. Legge applicabile al contratto	pag. 8
13. Lingua	pag. 8
14. Reclami	pag. 8
15. Informativa in corso di contratto	pag. 9
16. Conflitto di interessi	pag. 9
E. Progetto esemplificativo delle prestazioni	pag. 10

A. Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione

1. Informazioni generali

a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è una *Compagnia* di Assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo.

b) Indirizzo della Sede Legale e degli Uffici Amministrativi

La Sede Legale è in Corso Giulio Cesare, 268 - 10154 Torino, Italia.

Gli Uffici Amministrativi sono in Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano, Italia.

Telefono +39 02.30511 - Fax +39 02.3051.8188

c) Sito internet, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica

Il sito internet è: www.intesasanpaolovita.it

Servizio Clienti:

- numero telefonico: +39 02.30.412.412
- indirizzo e-mail: servizioclienti@intesasanpaolovita.it

d) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e numero d'iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17260 del 15/10/1987 pubblicato sulla G.U. n. 251 del 27/10/1987.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è stata costituita a Bologna in data 23/12/1986, è iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 02505650370 e all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066 ed è capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Base Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo è un'assicurazione sulla vita a *premio unico* (*versamento unico iniziale*) con possibilità di *versamenti aggiuntivi*. Prevede il pagamento di un capitale in caso di decesso dell'*Assicurato* oppure di *riscatto totale* o *parziale*.

La durata del *contratto* coincide con la vita dell'*Assicurato*.

2.1 Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'*Assicurato*, la *Compagnia* pagherà ai *Beneficiari* l'importo maggiore tra:

- il **capitale assicurato alla data di comunicazione di decesso** (costituito dai *capitali investiti* adeguati in base ai rendimenti netti della *Gestione Separata* fino alla data di comunicazione di decesso) diminuito degli effetti di eventuali *riscatti parziali* e/o *riscatti programmati*;
- il **capitale minimo garantito alla data di comunicazione di decesso** costituito dai *capitali investiti* rivalutati in base al *tasso di rendimento minimo garantito* fino alla data di comunicazione di decesso diminuito degli effetti di eventuali *riscatti parziali* e/o *riscatti programmati*.

Il capitale pagato in caso di decesso dell'*Assicurato* non potrà comunque essere inferiore al totale dei versamenti effettuati dal *Cliente* sul *contratto* con *data di pagamento* antecedente alla data di morte dell'*Assicurato*, diminuito degli effetti di eventuali riscatti (*riscatti parziali* e/o *riscatti programmati*).

Per "data di comunicazione di decesso" si intende la data in cui la *Compagnia* riceve la richiesta di liquidazione corredata da uno dei documenti che provano l'avvenuto decesso dell'*Assicurato*. L'elenco dei documenti è riportato nell'Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.

Per il dettaglio delle prestazioni si rinvia agli Articoli 7 e 8 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA. Il contratto prevede la seguente limitazione

In caso di dichiarazioni non veritiere circa le condizioni di sottoscrivibilità del presente *contratto* tali che la *Compagnia* non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la stessa procederà ai sensi degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, come specificatamente descritto all'Articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione.

2.2 Tasso di rendimento minimo garantito

Il *tasso di rendimento minimo garantito*, necessario per calcolare il *capitale minimo garantito* in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di *riscatto totale/parziale*, è riconosciuto secondo le seguenti modalità.

1) in caso di decesso dell'Assicurato: il *tasso di rendimento minimo garantito* è pari all'1,00% annuo composto sia per il premio versato alla *decorrenza del contratto*, sia per gli eventuali *versamenti aggiuntivi*.

2) in caso di riscatto totale o parziale: il *tasso di rendimento minimo garantito* è pari allo 0% sia per il premio versato alla *decorrenza del contratto*, sia per gli eventuali *versamenti aggiuntivi*. Il *capitale minimo garantito* è quindi costituito dal *capitale investito* fino alla data di richiesta del *riscatto* diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali e/o programmati.

2.3 Opzioni contrattuali**► Riscatto programmato**

Alla sottoscrizione del *contratto* e purché il *versamento iniziale* non sia inferiore a 20.000,00 euro, il *Cliente* può chiedere l'attivazione dell'opzione "*riscatto programmato*", con la quale la *Compagnia* si impegna a pagare, una volta all'anno, un importo equivalente ad una percentuale della somma dei *versamenti* effettuati fino al 31 dicembre precedente la data del pagamento. La percentuale rimarrà sempre fissa per tutta la durata dell'opzione e potrà essere, a scelta del *Cliente*, pari:

- al 2%
- al 3%

I *riscatti programmati* sono calcolati il 20 gennaio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di *decorrenza*.

A ciascun pagamento, la *Compagnia* applica un costo fisso di 5,00 euro, più l'imposta di legge. Si rimanda all'Articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità e i tempi di pagamento.

Tutte le regole che disciplinano l'opzione "*riscatto programmato*" (quali ad esempio limiti ed interruzioni) sono descritte in dettaglio nell'Articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Premi (versamenti)**Versamento iniziale**

Il *contratto* diventa efficace solo dopo il versamento del *premio unico*. Il *Cliente* sceglie liberamente l'importo del versamento purché non inferiore a 2.500,00 euro.

Versamenti aggiuntivi

Il *Cliente*, trascorsi 30 giorni dalla *decorrenza* e per tutta la durata del *contratto*, purché alla data di pagamento del *premio* possieda i requisiti prescritti contrattualmente di cui all'Articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione e non abbia ancora compiuto il 91° anno di età, può effettuare *versamenti aggiuntivi* di almeno 1.000,00 euro ciascuno.

Il *Cliente* certifica la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi mediante sottoscrizione dell'apposito Modulo di autocertificazione disponibile presso la *Banca intermediaria*.

In caso di dichiarazioni false o reticenti, la *Compagnia* si riserva il diritto, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di restituire il *versamento aggiuntivo* nell'ipotesi in cui il *Cliente* non possieda i requisiti soggettivi richiesti.

La *Compagnia* provvederà a dare al *Cliente* comunicazione della restituzione del premio aggiuntivo.

Il *versamento aggiuntivo* produce i suoi effetti dalla *data di pagamento* indicata nel modulo sottoscritto dal *Cliente* presso la *Banca intermediaria*.

Ciascun premio interamente versato (unico o aggiuntivo), non essendo previsti costi sui versamenti, costituisce il capitale investito.

Addebito

Il versamento iniziale deve essere effettuato direttamente a favore della *Compagnia*, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso la *Banca intermediaria* del *contratto*. Il pagamento del premio segna la *decorrenza* del *contratto* e l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Limiti

È previsto un limite all'importo massimo che può essere "attivo" nella *Gestione Separata Fondo Base Sicura* per un unico *Cliente* o più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale importo massimo è pari a 5.000.000,00 di euro.

Per "premio attivo" si intende la somma di tutti gli importi versati da uno stesso *Cliente*, o da più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi, su uno o più contratti in vigore e collegati alla medesima *Gestione Separata*, al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate (riscatti parziali, riscatti totali, scadenze, sinistri) nonché al netto dei premi corrispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitalizie.

La *Compagnia* si riserva la facoltà di verificare, al momento del versamento ed anche con controlli successivi, il rispetto del limite sopra fissato. Qualora la *Compagnia* riscontrasse il superamento del limite previsto si riserva di restituire al *Cliente*, entro 30 giorni dalla data del versamento, l'intero importo versato maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento sino alla data del pagamento.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Le prestazioni del *contratto* sono collegate ai risultati della *Gestione Separata* dalle altre attività della *Compagnia* denominata *Fondo Base Sicura*.

Al *capitale assicurato* viene riconosciuto un *tasso di adeguamento* che è pari al rendimento della *Gestione Separata* al netto del *costo di gestione* di cui al punto 5.2.

Ogni mese viene calcolato il rendimento della *Gestione Separata*, espresso su base annua, realizzato nel mese solare precedente: questo tasso si utilizza per individuare il *tasso di adeguamento* da applicare nello stesso mese di realizzo al *capitale assicurato*.

Il *tasso di adeguamento* applicato in un dato mese potrebbe assumere anche valore negativo, determinando un decremento del *capitale assicurato*.

Il *capitale assicurato* adeguato al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei tassi di adeguamento relativi a ciascun mese, viene comunicato al *Cliente*.

I dettagli sulle modalità di adeguamento del *capitale assicurato* sono riportati nell'Articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione e nel Regolamento della *Gestione Separata Fondo Base Sicura*.

Gli effetti del meccanismo di adeguamento sono illustrati nella sezione E che contiene il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La *Compagnia* s'impegna a consegnare al *Cliente*, al più tardi al momento in cui questi è informato che il *contratto* è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul Cliente

5.1.1 Costi sui premi

A ciascun *versamento*, unico o aggiuntivo, non vengono applicati costi.

5.1.2 Costi per riscatto

Per ciascun *riscatto* è previsto un costo variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla *decorrenza del contratto* alla *data di richiesta del riscatto*.

	Anni interamente trascorsi	Costo da applicare all'importo lordo riscattato
Costi per riscatto totale e parziale	Meno di un anno	Riscatto non ammesso
	Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 20,00 euro
	Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto in poi	20,00 euro
Costo per ciascun riscatto programmato	Importo fisso pari a 5,00 euro trattenuto da ciascun pagamento	

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Dal rendimento mensile lordo della *Gestione Separata* (espresso su base annua) viene sottratto un *costo di gestione* costituito dalla somma di due componenti:

COMPONENTE FISSA espressa su base annua (sempre applicata)	COMPONENTE VARIABILE espressa su base annua (percentuale massima applicabile)
1,00%	25% della differenza, se positiva, tra il rendimento lordo della Gestione Separata e il tasso di riferimento del 3,00%

La componente variabile viene applicata nel mese considerato **solo se il rendimento lordo della *Gestione Separata* (espresso su base annua) è superiore al 3,00%**.

Il *costo di gestione* varia in funzione del rendimento lordo della gestione come riportato nella seguente tabella esemplificativa:

Rendimento mensile lordo su base annua	Componente fissa su base annua	Componente variabile massima su base annua	Costo di gestione massimo su base annua
≤ 3,000%	1,00%	0,000%	1,000%
3,500%	1,00%	0,125%	1,125%
4,000%	1,00%	0,250%	1,250%

Le modalità di determinazione della componente variabile del *costo di gestione* prevedono inoltre ulteriori limiti al fine di assicurare che tale componente venga applicata solo se il risultato raggiunto nel mese considerato sia superiore a quello complessivamente raggiunto precedentemente e che sia comunque superiore al valore ottenuto applicando il *tasso base* dell'1,80% annuo composto.

Per la definizione della componente variabile del *costo di gestione* la *Compagnia* utilizza le seguenti variabili:

- il **capitale convenzionale** che rappresenta il capitale iniziale della *polizza* convenzionalmente pari a 100;
- il **livello di adeguamento del contratto** che rappresenta il valore raggiunto dal capitale convenzionale con i tassi di adeguamento. Si calcola moltiplicando il valore del livello di adeguamento del mese precedente per il *tasso di adeguamento* del mese considerato e sommando al valore del mese precedente (per il primo mese pari a 100) il risultato ottenuto;
- il **livello di base del contratto** che rappresenta il valore minimo del capitale ottenuto con un *tasso base* dell'1,80% annuo composto. Si calcola moltiplicando il valore del livello di base del *contratto* del mese precedente (per il primo mese pari a 100) per il tasso mensile corrispondente all'1,80% e sommando al valore del mese precedente il risultato ottenuto;
- la **soglia di riferimento del contratto** che rappresenta il valore maggiore tra il livello di base del *contratto* e il più alto livello di adeguamento del *contratto* mai raggiunto fino al mese precedente.

La *Compagnia*, prima di applicare la componente variabile, verifica che il livello di adeguamento raggiunto dal *contratto* in quel mese sia superiore alla soglia di riferimento del *contratto*. Inoltre verifica che l'applicazione della componente variabile nella misura massima non riduca il livello di adeguamento di quel mese al di sotto della soglia di riferimento e in questo caso applica solo parzialmente la componente variabile.

Per facilitare la comprensione del meccanismo si riportano di seguito alcuni esempi numerici che prendono in considerazione un generico mese del *contratto*. Immaginiamo di avere una *polizza* stipulata da circa un anno e mezzo e di aver ottenuto nel mese considerato un rendimento lordo su base annua del 4%.

ESEMPI

► Caso 1 - Applicazione massima della componente variabile

- Livello di adeguamento del *contratto* riferito al mese precedente: 105,18
 - Massimo livello di adeguamento del *contratto*: 105,18
 - Livello di base del *contratto* fino alla fine del mese considerato: 103,23
- In questo caso la soglia di riferimento del *contratto* è 105,18

Applicando il livello massimo della componente variabile il *tasso di adeguamento* sarebbe il 2,75% - pari al rendimento mensile lordo (4,000%) diminuito del *costo di gestione* su base annua (1,25%) costituito dalla componente fissa (1,00%) e dalla componente variabile massima (0,25%).

Il livello di adeguamento del *contratto* sarebbe quindi 105,42 ottenuto applicando il tasso dello 0,2263% (corrispondente mensile del tasso del 2,75% che è espresso su base annua) al livello di adeguamento riferito al mese precedente (105,18).

Essendo il livello di adeguamento del *contratto* (105,42) superiore alla soglia di riferimento (105,18) si verifica la condizione di piena applicabilità della componente variabile e quindi il tasso netto da applicare, per il mese considerato, sarà effettivamente pari al 2,75%.

► Caso 2 - Applicazione parziale della componente variabile

- Livello di adeguamento del *contratto* riferito al mese precedente: 102,98
 - Massimo livello di adeguamento del *contratto*: 102,98
 - Livello di base del *contratto* fino alla fine del mese considerato: 103,23
- In questo caso la soglia di riferimento del *contratto* è 103,23

Applicando il livello massimo della componente variabile il *tasso di adeguamento* sarebbe il 2,75% - pari al rendimento mensile lordo (4,000%) diminuito del *costo di gestione* su base annua (1,25%) costituito dalla componente fissa (1,00%) e dalla componente variabile massima (0,25%).

Il livello di adeguamento del *contratto* sarebbe quindi 103,21 ottenuto applicando il tasso dello 0,2263% (corrispondente mensile del tasso del 2,75% che è espresso su base annua) al livello di adeguamento riferito al mese precedente (102,98).

Essendo il livello di adeguamento del *contratto* (103,21) inferiore alla soglia di riferimento (103,23), non si verificano le condizioni di applicazione massima della componente variabile, che potrà essere applicata soltanto nella misura dello 0,100%, che consente di non far scendere il livello di adeguamento del *contratto* al di sotto della soglia di riferimento.

Il livello di adeguamento del *contratto* sarà pari a 103,23 derivante dall'applicazione per un mese del *tasso di adeguamento* del 2,90% (rendimento lordo del 4,000% al netto del costo di gestione su base annua dell'1,10% di cui componente fissa dell'1,00% e componente variabile applicata nella misura parziale dello 0,100%).

► **Caso 3 - Componente variabile nulla**

- Livello di adeguamento del *contratto* riferito al mese precedente: 102,64
 - Massimo livello di adeguamento del *contratto*: 102,64
 - Livello di base del *contratto* fino alla fine del mese considerato: 103,23
- In questo caso la soglia di riferimento del *contratto* è 103,23

Applicando il livello massimo della componente variabile il *tasso di adeguamento* sarebbe il 2,75% - pari al rendimento mensile lordo (4,000%) diminuito del *costo di gestione* su base annua (1,00%) costituito dalla componente fissa (1,00%) e dalla componente variabile massima (0,25%).

Il livello di adeguamento del *contratto* sarebbe quindi 102,87 ottenuto applicando il tasso dello 0,2263% (corrispondente mensile del tasso del 2,75% che è espresso su base annua) al livello di adeguamento riferito al mese precedente (102,64).

Essendo il livello di adeguamento del *contratto* inferiore alla soglia di riferimento non si verifica la condizione di applicabilità massima della componente variabile.

La componente variabile non è applicabile neppure in forma parziale poiché il livello di adeguamento del *contratto* resterebbe comunque al di sotto della soglia di riferimento.

Il *tasso di adeguamento* relativo al mese in questione, espresso su base annua, sarà quindi del 3,00%, pari al rendimento mensile lordo (4,000%) diminuito della sola componente fissa del costo di gestione (1,00%).

* * *

In questa tabella è indicata la percentuale percepita in media dall'*intermediario* per ciascuna voce di costo.

QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI		
Costi per riscatto		0,0%
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata	Componente fissa del costo di gestione	20,0%
	Componente variabile del costo di gestione	0,0%

I dati della suddetta tabella sono stati stimati sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.

6. Sconti

Non vengono applicati sconti sul *contratto*.

7. Regime fiscale

I redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sono soggetti a tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento.

Il capitale pagato in caso di decesso dell'*Assicurato* è esente dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

D. Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'Articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni sui requisiti soggettivi richiesti per la sottoscrizione del *contratto* e all'Articolo 3 per le modalità di *perfezionamento del contratto* e la *decorrenza* delle coperture assicurative.

9. Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla *decorrenza*, il *Cliente* può:

- a) estinguere anticipatamente il *contratto*, riscuotendone il *valore di riscatto* totale, pari all'importo maggiore tra:
 - il *capitale assicurato* alla *data di richiesta del riscatto* (costituito dai *capitali investiti* adeguati in base ai rendimenti netti della *Gestione Separata* fino alla *data di richiesta del riscatto*) diminuito degli effetti di eventuali riscatti - riscatti parziali e/o riscatti programmati;
 - il *capitale minimo garantito* alla *data di richiesta del riscatto* costituito dai *capitali investiti* fino alla *data di richiesta del riscatto* diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali e/o riscatti programmati;
- b) effettuare *riscatti parziali* di almeno 1.000,00 euro ciascuno, mantenendo un capitale rimanente di almeno 2.500,00 euro.

Qualora sia stata attivata l'opzione "*riscatto programmato*", eventuali operazioni di *riscatto parziale* non potranno comunque essere richieste nel periodo 31 dicembre - 20 gennaio di ciascun anno.

I valori di *riscatto totale* e *parziale* sono pagati al netto dei costi indicati al punto 5.1.2.

Per le modalità di calcolo dei valori di *riscatto*, si rinvia all'Articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione.

Il possibile andamento dei valori di *riscatto* è descritto nel Progetto esemplificativo riportato nella sezione E; i valori riferiti rispetto a quanto inizialmente versato dal *Cliente*, sono contenuti nel Progetto personalizzato.

Il *valore di riscatto* per effetto dei costi può risultare inferiore ai versamenti effettuati.

Per avere informazioni sui valori di *riscatto* il *Cliente* può rivolgersi al Servizio Clienti al numero +39 02.30.412.412 oppure scrivere ad uno dei seguenti recapiti:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Servizio Clienti
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
fax +39 02.3051.8188
e-mail: servizioclienti@intesasnpaolvita.it

10. Diritto di recesso

Secondo l'Articolo 177 del Codice delle assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209/2005), entro 30 giorni dalla sottoscrizione della *polizza* il *Cliente* può recedere dal *contratto* compilando l'apposito modulo presso la *Banca intermediaria* o inviando una comunicazione scritta indirizzata con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione polizze - Liquidazioni
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

Il *recesso* libera *Compagnia* e *Cliente* da qualsiasi obbligo derivante dal *contratto* a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata (fa fede il timbro postale) oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo attribuita automaticamente dal sistema gestionale della Banca.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di *recesso*, corredata della documentazione completa come indicato nell'Articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione, la *Compagnia* rimborserà al *Cliente* il premio eventualmente versato.

11. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Documentazione

Per procedere a qualsiasi pagamento la *Compagnia* deve ricevere preventivamente i documenti necessari per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo e individuare gli aventi diritto. L'elenco completo dei documenti richiesti è riportato nell'Articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione.

La *Compagnia* può richiedere anche altri documenti, motivando adeguatamente le ragioni della richiesta.

Pagamenti

La *Compagnia* effettua i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta; dopo tale termine è tenuta a riconoscere gli interessi di mora sino alla data di effettivo pagamento.

Prescrizione

I diritti derivanti dal *contratto* di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Articolo 2952 del Codice Civile).

In assenza di richiesta da parte degli aventi diritto entro il suddetto termine, le prestazioni dovute dalla *Compagnia* vengono devolute al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

12. Legge applicabile al contratto

Al *contratto* si applica la Legge italiana.

13. Lingua

Il *contratto*, ogni documento ad esso allegato e tutte le comunicazioni inviate in relazione al *contratto* sono redatti in lingua italiana.

14. Reclami

Il *Cliente* può inoltrare per iscritto eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del Servizio
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
fax +39 02.3051.8072
e-mail: ufficioreclami@intesasnpaolvita.it

Se il *Cliente* non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può presentare un esposto con la documentazione relativa al reclamo a:

IVASS Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
tel. +39 06.42.133.1
fax +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla *Compagnia* e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm).

Per le controversie relative al presente *contratto* gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Prima di procedere con la causa civile, deve essere avviato un tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, in quanto condizione necessaria per accedere all'eventuale successivo giudizio.

15. Informativa in corso di contratto

Entro il 1° marzo di ciascun anno, la *Compagnia* invia al *Cliente* un estratto conto della *polizza* al 31 dicembre immediatamente precedente che contiene informazioni quali:

- l'importo del *versamento unico iniziale*, degli eventuali *versamenti aggiuntivi* effettuati sul *contratto* e il valore del capitale, riferiti alla data dell'estratto conto precedente;
- il dettaglio dei versamenti effettuati nell'anno di riferimento;
- il valore dei *riscatti parziali* pagati dalla *Compagnia* nell'anno solare trascorso;
- l'eventuale importo pagato nell'anno con l'opzione "*riscatto programmato*";
- il valore del capitale alla data dell'estratto conto;
- il valore maturato in caso di richiesta di *riscatto* alla data dell'estratto conto;
- i rendimenti finanziari realizzati nel periodo dalla *Gestione Separata Fondo Base Sicura*, i *costi di gestione* e i *tassi di adeguamento*.

16. Conflitto di interessi

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei *contratti* può trovarsi in una situazione di *conflitto di interesse* in relazione ad eventuali rapporti intrattenuti con società del Gruppo Intesa Sanpaolo derivanti dalla gestione degli investimenti, da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è una *Compagnia* appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha stipulato con società del Gruppo Intesa Sanpaolo accordi distributivi sulle relative reti di vendita; per effetto di tali accordi il *contratto* è distribuito dalle reti di vendita delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Alla data di redazione di questa Nota Informativa, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha scelto di affidare la gestione di "*Fondo Base Sicura*" a Eurizon Capital SGR S.p.A., primaria Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, fermando peraltro la possibilità di provvedere anche a una sua gestione diretta.

La *Compagnia* si riserva comunque la facoltà di cambiare il Gestore a favore di una diversa Società di Gestione del Risparmio qualora la gestione del *conflitto di interesse* lo renda necessario. Nell'ambito della politica di investimento relativa alla *Gestione Separata*, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi da società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo.

Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli *Assicurati* ed il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della *Gestione Separata*.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., pur in presenza di inevitabile *conflitto di interessi*, opera in modo da non recare danno ai *Clienti* e si impegna ad ottenere per i *Clienti* stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una combinazione predefinita di premio e durata.

Di seguito vengono illustrati gli sviluppi del capitale e dei *valori di riscatto*. Questi sono riportati al lordo degli oneri fiscali e calcolati sulla base di due diversi valori:

A il *tasso di rendimento minimo garantito*, previsto dal *contratto*, in caso di liquidazione per *riscatto* o per decesso;

B un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito con Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010 nella misura del 4,00%. Sottraendo da questo tasso il *costo di gestione*, costituito da una parte fissa e da una variabile come indicato al precedente punto 5.2, si ottiene il rendimento riconosciuto alla *polizza* (*tasso di adeguamento*).

I valori sviluppati in base al *tasso di rendimento minimo garantito* rappresentano le prestazioni certe che la *Compagnia* è tenuta a pagare in caso di *riscatto* o di decesso dell'*Assicurato* in base alle Condizioni di Assicurazione. Questi valori non tengono conto degli eventuali maggiori rendimenti della *Gestione Separata*.

I valori sviluppati in base al rendimento stabilito con Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010 sono puramente indicativi e non impegnano in alcun modo la *Compagnia*. Non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo illustrate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi da queste ipotesi di rendimento.

NOTA BENE. Le prestazioni contrattuali sono indipendenti da età e sesso dell'*Assicurato*.

Gli sviluppi che seguono sono stati elaborati esclusivamente sulla base del *versamento iniziale* senza ipotizzare ulteriori versamenti o riscatti.

Tutti i valori sono espressi in euro.

A SVILUPPO CON TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

<i>Decorrenza del contratto</i> ipotetica	01/06/2014
<i>Durata del contratto</i>	vita intera
<i>Versamento iniziale</i>	15.000,00 euro
<i>Capitale investito</i>	15.000,00 euro

I tassi di rendimento minimo garantito sul capitale assicurato sono:

- in caso di decesso dell'Assicurato **1,00% annuo composto**
- in caso di riscatto **0,00%**

Versamento iniziale
del 01/06/2014
euro 15.000,00

Data di adeguamento annuo	Capitale adeguato	Valore di riscatto ¹	Capitale in caso di decesso ²
31/12/2014	–	Riscatto non ammesso	15.086,90
31/12/2015	–	14.850,00	15.237,77
31/12/2016	–	14.850,00	15.390,15
31/12/2017	–	14.850,00	15.544,05
31/12/2018	–	14.850,00	15.699,49
31/12/2019	–	14.980,00	15.856,48
31/12/2020	–	14.980,00	16.015,04
31/12/2021	–	14.980,00	16.175,19
31/12/2022	–	14.980,00	16.336,94
31/12/2023	–	14.980,00	16.500,31
31/12/2024	–	14.980,00	16.665,31
31/12/2025	–	14.980,00	16.831,96
31/12/2026	–	14.980,00	17.000,28
31/12/2027	–	14.980,00	17.170,28
31/12/2028	–	14.980,00	17.341,98

1. È possibile richiedere il *riscatto* dopo almeno un anno dalla data di *decorrenza* del *contratto*. **L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.** Come evidenziato dalla tabella, sulla base del solo rendimento minimo garantito, per l'applicazione dei costi sul *valore di riscatto* come dettagliato nelle Condizioni di Assicurazione, non si recupera il premio versato.
2. Il capitale pagato in caso di decesso non può risultare inferiore alla somma dei *versamenti* effettuati sino al decesso dell'Assicurato, riproporzionati in caso di eventuali riscatti.

B SVILUPPO CON IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

<i>Decorrenza del contratto</i> ipotetica	01/06/2014
<i>Durata del contratto</i>	vita intera
<i>Versamento iniziale</i>	15.000,00 euro
<i>Capitale investito</i>	15.000,00 euro

Rendimento finanziario su base annua	4,00%
Costo di gestione su base annua	1,25%
• componente fissa	1,00%
• componente variabile ¹	0,25%

Tasso di adeguamento² **2,75% annuo**

**Versamento iniziale
del 01/06/2014**
euro 15.000,00

Data di adeguamento annuo	Capitale adeguato	Valore di riscatto ³	Capitale in caso di decesso
31/12/2014	15.238,12	Riscatto non ammesso	15.228,82
31/12/2015	15.657,17	15.491,14	15.647,61
31/12/2016	16.087,74	15.917,14	16.077,92
31/12/2017	16.530,15	16.354,86	16.520,06
31/12/2018	16.984,73	16.804,62	16.974,36
31/12/2019	17.451,81	17.421,16	17.441,16
31/12/2020	17.931,73	17.900,79	17.920,79
31/12/2021	18.424,85	18.393,61	18.413,61
31/12/2022	18.931,53	18.899,98	18.919,98
31/12/2023	19.452,15	19.420,28	19.440,28
31/12/2024	19.987,08	19.954,89	19.974,89
31/12/2025	20.536,72	20.504,19	20.524,19
31/12/2026	21.101,48	21.068,60	21.088,60
31/12/2027	21.681,77	21.648,54	21.668,54
31/12/2028	22.278,02	22.244,42	22.264,42

1. La componente variabile è pari, su base annua, al 25% della differenza - se positiva - tra il rendimento lordo della *Gestione Separata* e il tasso di riferimento del 3,00%. Nel progetto tale componente è costante, coerentemente con un *tasso di rendimento* annuo costante.
2. Il capitale adeguato è calcolato applicando il *tasso di adeguamento* del 2,75%. In caso di *riscatto* o di decesso invece il tasso applicato nel mese di liquidazione è pari al 2% annuo composto, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Questo determina una differenza tra il "*Valore di riscatto/Capitale in caso di decesso*" e il "*Capitale adeguato*".
3. È possibile richiedere il *riscatto* dopo almeno un anno dalla data di *decorrenza* del *contratto*. Al valore di *riscatto* viene applicato un costo variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla *decorrenza* del *contratto* alla *data di richiesta del riscatto*, come dettagliato nelle Condizioni di Assicurazione.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Luigi Maranzana





INTESA SANPAOLO
VITA

Base Sicura

Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo

**Condizioni
di Assicurazione**

Sommario

Articolo 1	Il Contraente (il Cliente titolare del contratto)	pag. 1
Articolo 2	Perdita o mancanza dei requisiti soggettivi	pag. 1
Articolo 3	Il contratto: inizio, decorrenza e durata	pag. 1
Articolo 4	I versamenti (premio unico e versamenti aggiuntivi)	pag. 1
Articolo 5	I costi sui versamenti	pag. 2
Articolo 6	Il recesso (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)	pag. 2
Articolo 7	La prestazione assicurata	pag. 2
Articolo 8	L'adeguamento del capitale assicurato	pag. 3
Articolo 9	Le opzioni	pag. 4
Articolo 10	I Beneficiari	pag. 4
Articolo 11	Il riscatto	pag. 5
Articolo 12	I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	pag. 5
Articolo 13	Area Clienti	pag. 7
Articolo 14	La cessione e il pegno	pag. 7
Articolo 15	I prestiti	pag. 7
Articolo 16	La non pignorabilità e la non sequestrabilità	pag. 7
Articolo 17	Le imposte	pag. 7
Articolo 18	Le norme di riferimento	pag. 7
Articolo 19	Procedimento di mediazione e foro competente	pag. 7
	Regolamento della Gestione Separata "Fondo Base Sicura"	pag. 8

Articolo 1

Il Contraente (il Cliente titolare del contratto)

Base Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo è un prodotto riservato:

- ai dipendenti in servizio, esodo e quiescenza titolari di pensione diretta o di reversibilità del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatari delle normative aziendali in materia di agevolazioni finanziarie al personale, nonché ai relativi coniugi non legalmente separati, ai conviventi in famiglia di fatto, ai familiari conviventi purché risultanti dallo stato di famiglia, cointestatari del c/c agevolato;
- ai dipendenti in servizio delle seguenti società/fondazioni extra Gruppo:
 - Compagnia di San Paolo
 - Polaris Real Estate SGR S.p.A.
 - Quaestio Capital Management SGR S.p.A.
 - State Street Bank S.p.A.purché titolari di c/c legato a condizioni agevolate riservate al personale del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il *Cliente* certifica la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi mediante sottoscrizione dell'apposito Modulo di autocertificazione disponibile presso la *Banca intermediaria* dove viene stipulato il *contratto*.

Articolo 2

Perdita o mancanza dei requisiti soggettivi

Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile **in caso di dichiarazioni non veritiere relative al possesso dei requisiti soggettivi richiamati al precedente Articolo 1**, in virtù delle quali la *Compagnia* non avrebbe prestato il proprio consenso, la *Compagnia* stessa:

- a) quando esiste dolo o colpa grave ha diritto di impugnare il *contratto* per chiederne l'annullamento, dichiarando al *Cliente* di voler esercitare tale diritto, entro tre mesi dal giorno in cui la stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave ha diritto di recedere dal *contratto*, mediante dichiarazione da farsi al *Cliente* entro tre mesi dal giorno in cui la stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione.

Qualora, in un periodo successivo alla sottoscrizione del *contratto*, il *Cliente* perda per qualsiasi causa i requisiti soggettivi richiesti non potrà più effettuare *versamenti aggiuntivi* secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.

Articolo 3

Il contratto: inizio, decorrenza e durata

La *conclusione del contratto* coincide con il momen-

to della sottoscrizione della *polizza*, già firmata dalla *Compagnia*, da parte del *Cliente*.

Il versamento del premio da parte del *Cliente* segna la *decorrenza del contratto*; è possibile posticipare il pagamento del premio e quindi la *decorrenza* fino a 30 giorni dopo la sottoscrizione.

Gli effetti del *contratto* decorrono dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.

L'*Assicurato* (ossia la persona sulla cui vita è stipulato il *contratto*) alla *decorrenza* non deve aver ancora compiuto il 91° anno di età.

Nel presente *contratto* il *Cliente* coincide con l'*Assicurato*.

Il *contratto* è a vita intera pertanto la sua durata coincide con la vita dell'*Assicurato*. Il *Cliente* comunque, **trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto**, se l'*Assicurato* risulta in vita, può richiedere il pagamento parziale o totale del *valore di riscatto*.

Articolo 4

I versamenti (premio unico e versamenti aggiuntivi)

1. Versamento iniziale

La *Compagnia* garantisce le prestazioni indicate al successivo Articolo 7 a fronte di un *versamento iniziale (premio unico)* non inferiore a 2.500,00 euro.

2. Versamenti aggiuntivi

Il *Cliente*, trascorsi 30 giorni dalla *decorrenza* e per tutta la durata del *contratto*, purché alla *data di pagamento* del premio possieda i requisiti prescritti contrattualmente di cui al precedente Articolo 1 e non abbia ancora compiuto il 91° anno di età, può effettuare *versamenti aggiuntivi* di almeno 1.000,00 euro ciascuno.

Il *versamento aggiuntivo* produce i suoi effetti a partire dalla *data di pagamento* indicata nel modulo sottoscritto dal *Cliente*.

Il *Cliente* certifica la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi mediante sottoscrizione dell'apposito Modulo di autocertificazione disponibile presso la *Banca intermediaria*.

In caso di dichiarazioni false o reticenti, la Compagnia si riserva il diritto, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di restituire il versamento aggiuntivo nell'ipotesi in cui il Cliente non possieda i requisiti soggettivi richiesti.

La *Compagnia* provvederà a dare al *Cliente* comunicazione della restituzione del premio aggiuntivo.

3. Limiti

È previsto un limite all'importo massimo che può essere "attivo" nella *Gestione Separata Fondo Base Sicura* per un unico *Cliente* o più *Clienti* collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale

importo massimo è pari a 5.000.000,00 di euro. Per “premio attivo” si intende la somma di tutti gli importi versati da uno stesso *Cliente*, o da più *Clients* collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi, su uno o più contratti in vigore e collegati alla medesima *Gestione Separata*, al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate (riscatti parziali, riscatti totali, scadenze, sinistri) nonché al netto dei premi corrispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitalizie.

La *Compagnia* si riserva la facoltà di verificare, al momento del versamento ed anche con controlli successivi, il rispetto del limite sopra fissato. Qualora la *Compagnia* riscontrasse il superamento del limite previsto si riserva di restituire al *Cliente*, entro 30 giorni dalla data del versamento, l'intero importo versato maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento sino alla *data del pagamento*.

Articolo 5 I costi sui versamenti

Ai *versamenti* effettuati non viene applicato alcun costo.

Ciascun premio interamente versato (unico o agiuntivo), non essendo previsti i costi sui *versamenti*, costituisce il *capitale investito*.

Articolo 6 Il recesso (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)

1. Tempo utile: 30 giorni

Il *Cliente* può recedere dal *contratto* entro 30 giorni dalla sottoscrizione della *polizza*:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso la *Banca intermediaria*;
- oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione polizze - Liquidazioni
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

2. Cessazione degli obblighi

Compagnia e *Cliente* sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di *recesso* (fa fede il timbro postale in caso di lettera raccomandata), oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo attribuita automaticamente dal sistema gestionale della Banca.

3. Rimborso dei versamenti

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di *recesso*, corredata della documentazione completa di cui all'Articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione, la *Compagnia* rimborserà al *Cliente* il premio eventualmente versato.

Articolo 7 La prestazione assicurata

1. Capitale in caso di decesso dell'Assicurato

La *Compagnia* si impegna a pagare ai *Beneficiari* designati dal *Cliente* l'importo maggiore tra il *capitale assicurato* alla data di comunicazione di decesso e il *capitale minimo garantito* alla stessa data. In particolare:

- il **capitale assicurato alla data di comunicazione di decesso** è costituito dalla somma dei *capitali investiti* ciascuno adeguato fino alla data di comunicazione di decesso in base ai rendimenti ottenuti dalla *Gestione Separata Fondo Base Sicura*, al netto del *costo di gestione*, diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali e/o riscatti programmati.

Per ulteriori dettagli sull'adeguamento del *capitale assicurato* si rimanda al successivo Articolo 8;

- il **capitale minimo garantito alla data di comunicazione di decesso** è costituito dalla somma dei *capitali investiti* ciascuno rivalutato in base al *tasso di rendimento minimo garantito* fino alla data di comunicazione di decesso, diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali e/o riscatti programmati.

Il *tasso di rendimento minimo garantito* e le relative modalità di attribuzione sono descritti al successivo paragrafo 2.

Il capitale pagato in caso di decesso dell'*Assicurato* non potrà comunque risultare inferiore al totale dei *versamenti* effettuati sul *contratto* con *data di pagamento* antecedente alla data di morte dell'*Assicurato*, diminuito degli effetti di eventuali riscatti (riscatti parziali e/o riscatti programmati).

Nell'eventualità che sia stata attivata l'opzione “*riscatto programmato*”, per determinare il capitale in caso di decesso dell'*Assicurato* verrà incluso anche l'importo del “*riscatto programmato*” maturato ma non ancora erogato.

Per “data di comunicazione di decesso” si intende la data in cui la *Compagnia* riceve la richiesta di liquidazione corredata da uno dei seguenti documenti che provano l'avvenuto decesso dell'*Assicurato*:

- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.

Il capitale in caso di decesso viene pagato qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'*Assicurato*.

2. Tasso di rendimento minimo garantito in caso di decesso dell'Assicurato

Il *tasso di rendimento minimo garantito*, necessario

per calcolare il *capitale minimo garantito* riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato è pari all'1,00% annuo composto sia per il premio versato alla *decorrenza del contratto* sia per gli eventuali *versamenti aggiuntivi*.

Articolo 8 L'adeguamento del capitale assicurato

1. Adeguamento del capitale assicurato

Le prestazioni del *contratto* sono collegate a una *Gestione Separata*, distinta dalle altre attività della *Compagnia*, denominata *Fondo Base Sicura* (di seguito per brevità anche solo "*Gestione Separata*").

Al *capitale assicurato* viene riconosciuto un *tasso di adeguamento* che è pari al rendimento della *Gestione Separata* al netto del *costo di gestione*.

Il *capitale assicurato* viene adeguato applicando, per ciascun mese solare considerato, il corrispondente *tasso di adeguamento* mensile espresso su base annua (*capitalizzazione progressiva*).

Il *capitale assicurato* adeguato al 31 dicembre di ogni anno viene comunicato al *Cliente*.

Il primo anno i *tassi di adeguamento* si applicano al *capitale investito* a partire dalla data di *decorrenza* fino al 31 dicembre in proporzione al tempo trascorso (in *pro-rata temporis*).

Successivamente i *tassi di adeguamento* si applicano per un anno intero (1° gennaio - 31 dicembre) a partire dal *capitale assicurato* al 31 dicembre precedente.

In caso di *versamenti aggiuntivi*, i *tassi di adeguamento* si applicano, sui singoli *capitali investiti*, dalla *data di pagamento* al 31 dicembre (in *pro-rata temporis*) e successivamente per anni interi.

2. Adeguamento del capitale in caso di decesso dell'Assicurato, riscatto totale o parziale

In caso di *riscatto totale*, *riscatto parziale* oppure di decesso dell'Assicurato, l'adeguamento del *capitale assicurato* viene calcolato per il periodo trascorso dal 31 dicembre precedente fino alla *data di richiesta del riscatto* o di comunicazione di decesso (di seguito *data-evento*) applicando i *tassi di adeguamento* come definiti al precedente paragrafo 1. Il calcolo in *pro-rata temporis* viene effettuato, a partire dalla data del versamento, anche sui *capitali investiti* con eventuali *versamenti aggiuntivi* effettuati in tale periodo.

Nelle ipotesi di seguito elencate invece si applica un *tasso fisso* del 2% annuo composto:

- quando la *data-evento* cade nel mese di gennaio, il *tasso fisso* si applica dall'inizio di tale mese fino alla *data-evento*.

Per gli altri mesi:

- quando la *data-evento* cade dopo il 19 del mese il

tasso fisso si applica dall'inizio del mese fino alla *data-evento*;

- quando invece la *data-evento* cade nei primi 19 giorni del mese il *tasso fisso* si applica dall'inizio del mese fino alla *data-evento* e per l'intero mese antecedente.

3. Determinazione del tasso di adeguamento

Ogni mese viene calcolato il rendimento mensile della *Gestione Separata*, espresso su base annua, realizzato nel mese solare precedente.

Il *tasso di adeguamento*, espresso su base annua, si ottiene sottraendo dal rendimento della *Gestione Separata* il *costo di gestione* (espresso su base annua).

Il *tasso di adeguamento* così definito viene applicato mensilmente al *capitale assicurato*.

Il *tasso di adeguamento* applicato in un dato mese può assumere anche valore negativo, determinando un decremento del *capitale assicurato*.

Il *costo di gestione* (espresso su base annua) è costituito dalla somma di due componenti:

COMPONENTE FISSA (sempre applicata)	COMPONENTE VARIABILE (percentuale massima applicabile)
1,00% (espressa su base annua)	25% della differenza, se positiva, tra il rendimento lordo della <i>Gestione Separata</i> e il tasso di riferimento del 3,00% (espressi su base annua)

La componente variabile viene applicata nel mese considerato **solo se il rendimento lordo della *Gestione Separata* (espresso su base annua) è superiore al 3,00%**.

Per la definizione della componente variabile del *costo di gestione* la *Compagnia* utilizza le seguenti variabili:

- il **capitale convenzionale** che rappresenta il capitale iniziale della *polizza* convenzionalmente pari a 100;
- il **livello di adeguamento del contratto** che rappresenta il valore raggiunto dal capitale convenzionale con i *tassi di adeguamento*. Si calcola moltiplicando il valore del livello di adeguamento del mese precedente per il *tasso di adeguamento* del mese considerato e sommando al valore del mese precedente (per il primo mese pari a 100) il risultato ottenuto;
- il **livello di base del contratto** che rappresenta il valore minimo del capitale ottenuto con un *tasso base* dell'1,80% annuo composto. Si calcola moltiplicando il valore del livello di base del *contratto* del mese precedente (per il primo mese pari a 100) per il tasso mensile corrispondente all'1,80% e sommando al valore del mese precedente il risultato ottenuto;

- la **soglia di riferimento del contratto** che rappresenta il valore maggiore tra il livello di base del contratto e il più alto livello di adeguamento del contratto mai raggiunto fino al mese precedente.

La *Compagnia*, prima di applicare la componente variabile, verifica che il livello di adeguamento raggiunto dal contratto in quel mese sia superiore alla soglia di riferimento del contratto.

L'applicazione della componente variabile non può comunque portare il valore del livello di adeguamento del contratto al di sotto del valore della soglia di riferimento del contratto. Ove necessario, la misura della componente variabile sarà quindi ridotta al fine di rispettare tale principio.

Articolo 9 Le opzioni

Riscatto programmato

1. Descrizione

Alla sottoscrizione del contratto e purché il versamento iniziale non sia inferiore a 20.000,00 euro, il *Cliente* può chiedere l'attivazione dell'opzione "riscatto programmato", con la quale la *Compagnia* si impegna a pagare, una volta all'anno un importo equivalente ad una percentuale della somma dei versamenti effettuati fino al 31 dicembre precedente la data del pagamento.

La percentuale rimarrà sempre fissa per tutta la durata dell'opzione e potrà essere, a scelta del *Cliente*, pari:

- al 2%
- al 3%

2. Modalità di pagamento

I riscatti programmati sono calcolati il 20 gennaio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di decorrenza.

A ciascun pagamento, la *Compagnia* applica un costo fisso di 5,00 euro, più l'imposta di legge.

3. Modifiche e revoca

Il piano di riscatti programmati si interrompe automaticamente se al 31 dicembre precedente la data del pagamento, il capitale assicurato (al netto dell'importo di "riscatto programmato" da pagare al successivo 20 gennaio) risulta inferiore a 10.000,00 euro.

Il *Cliente* ha comunque la facoltà di interrompere volontariamente il piano di riscatti programmati tramite richiesta scritta che dovrà pervenire alla *Compagnia* entro il 20 novembre precedente la data di pagamento del "riscatto programmato" successivo.

A seguito dell'interruzione automatica o su richiesta del *Cliente*, il piano di riscatti programmati non potrà più essere riattivato.

Per tutta la durata dell'opzione, solo per il periodo intercorrente tra il 31 dicembre di ciascun anno e il 20 gennaio successivo, non sarà possibile effettuare riscatti parziali.

Articolo 10 I Beneficiari

1. Designazione del Beneficiario

Il *Cliente* indica nella polizza un *Beneficiario* - o più *Beneficiari* - cioè la persona a cui la *Compagnia* eroga la prestazione in caso di decesso dell'*Assicurato*.

Ai sensi dell'Articolo 1921 del Codice Civile, in un contratto di assicurazione sulla vita il *Cliente* può revocare e/o modificare il *Beneficiario* in qualsiasi momento tranne:

- quando il *Cliente* e il *Beneficiario* hanno dichiarato per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In tali ipotesi, pertanto, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del *Beneficiario*;
- dopo la morte del *Cliente*;
- dopo che, verificatosi l'evento, il *Beneficiario* ha comunicato per iscritto alla *Compagnia* di volersi avvalere del beneficio.

Si precisa che il *Beneficiario* dei riscatti programmati può essere esclusivamente il *Cliente* stesso.

2. Validità della designazione

Le eventuali modifiche e/o revocche del *Beneficiario* devono essere comunicate per iscritto alla *Compagnia*, direttamente a mezzo posta o tramite la *Banca intermediaria*, oppure disposte per testamento. La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza. In caso di inefficacia della designazione disposta dal *Cliente* rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.

3. Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'Articolo 1920 del Codice Civile, il *Beneficiario* di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal *Cliente*, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'*Assicurato* non rientrano nell'asse ereditario. In caso di pluralità dei *Beneficiari*, la *Compagnia* provvederà a liquidare le prestazioni assicurate in parti uguali, salvo diversa indicazione del *Cliente*.

Articolo 11 Il riscatto

1. Termini

Trascorso almeno un anno dalla **decorrenza del contratto**, il *Cliente* può riscattare totalmente o parzialmente il *valore di riscatto* del contratto stesso.

2. Riscatto totale

In caso di *riscatto totale*, la *Compagnia* si impegna a pagare al *Cliente* l'importo maggiore tra il *capitale assicurato* alla *data di richiesta del riscatto* e il *capitale minimo garantito* alla stessa data. In particolare:

- il **capitale assicurato alla data di richiesta del riscatto** è costituito dalla somma dei *capitali investiti* ciascuno adeguato fino alla *data di richiesta del riscatto* in base ai rendimenti ottenuti dalla *Gestione Separata Fondo Base Sicura*, al netto del *costo di gestione*, diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali e/o riscatti programmati.

Per ulteriori dettagli sull'adeguamento del *capitale assicurato* si rimanda al precedente Articolo 8;

- il **capitale minimo garantito alla data di richiesta del riscatto** è costituito dalla somma dei *capitali investiti* fino alla *data di richiesta del riscatto*, diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali e/o riscatti programmati.

Il *tasso di rendimento minimo garantito* e le relative modalità di attribuzione sono descritti al successivo paragrafo 5.

In caso di *riscatto totale*, al capitale sopra definito, vengono applicati i costi di cui al successivo paragrafo 4. A seguito del *riscatto totale* il *contratto* si estingue.

3. Riscatto parziale

Il *Cliente* può richiedere il *riscatto parziale* se:

- l'importo riscattato è almeno di 1.000,00 euro;
- il capitale rimanente è di almeno 2.500,00 euro.

In caso di *riscatto parziale*, al capitale sopra definito, vengono applicati i costi di cui al successivo paragrafo 4.

Qualora sia stata attivata l'opzione "*riscatto programmato*", eventuali operazioni di *riscatto parziale* non potranno comunque essere richieste nel periodo 31 dicembre - 20 gennaio di ciascun anno.

A seguito del *riscatto parziale* il *contratto* rimane in vigore per la parte residua.

4. Costi

Come indicato nella tabella, al capitale alla *data di richiesta del riscatto* è applicato un costo variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla *decorrenza del contratto* alla *data di richiesta del riscatto*.

A questo costo vanno aggiunte le eventuali imposte previste dalla legge.

	Anni interamente trascorsi	Costo da applicare all'importo lordo riscattato
Costi per riscatto totale e parziale	Meno di un anno	Riscatto non ammesso
	Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 20,00 euro
	Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto in poi	20,00 euro

5. Tasso di rendimento minimo garantito in caso di riscatto

Il *tasso di rendimento minimo garantito* è pari allo 0% sia per il premio versato alla *decorrenza del contratto* sia per gli eventuali *versamenti aggiuntivi*. Il *capitale minimo garantito* è quindi costituito dal *capitale investito* fino alla *data di richiesta di riscatto* diminuito della parte di capitale corrispondente ad eventuali riscatti parziali e/o programmati.

Articolo 12

I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

1. Pagamenti entro 30 giorni

La *Compagnia* pagherà quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti indicati al successivo paragrafo 3 e dei dati indicati al paragrafo 2. Decorso tale termine, la *Compagnia* sarà tenuta a corrispondere gli interessi moratori agli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'*Assicurato*, tali indicazioni dovranno essere firmate in originale da tutti i *Beneficiari* della prestazione; per i pagamenti conseguenti al *recesso*, alla richiesta di *riscatto totale*, *riscatto parziale* o *riscatto programmato*, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al *Cliente*.

La *Compagnia* dichiara espressamente che non darà corso alle richieste di liquidazione che prevedono il pagamento delle somme assicurate in "Paesi o territori a rischio", intendendosi tutti i Paesi o i territori non

annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

3. Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la *Compagnia* deve ricevere, tramite la *Banca intermediaria* o direttamente, i documenti necessari; i documenti da fornire nei vari casi sono i seguenti.

RECESSO

- Comunicazione firmata dal *Cliente*, inoltrata con le modalità indicate all'Articolo 6;
- originale del *contratto* con eventuali appendici (Copia *Cliente*).

RISCATTO TOTALE E PARZIALE

- Richiesta firmata dal *Cliente*;
- originale del *contratto* con eventuali appendici (solo in caso di *riscatto totale*).

DECESSO DELL'ASSICURATO

- Comunicazione del decesso dell'*Assicurato* contenente la richiesta di pagamento firmata da ciascun *Beneficiario*;
- originale del certificato di morte dell'*Assicurato* con indicazione della data di nascita;
- in presenza di dati sensibili relativi ai *Beneficiari* (quali ad es. dati idonei a rilevare lo stato di salute attinenti a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con il quale si autorizza l'esercente la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno alla riscossione del capitale destinato a *Beneficiari* minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della *Compagnia* da ogni responsabilità.

Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione non testamentaria:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che l'*Assicurato* sia deceduto senza lasciare testamento indicante, qualora risultino *Beneficiari* della *polizza*, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'*Assicurato* (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità).

Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione testamentaria:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che l'*Assicurato* sia deceduto lasciando uno o più testamenti indicante che i testamenti sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati, riportando l'elenco di tutti gli eredi testamentari dell'*Assicurato*, la loro data di nascita e capacità di agire;
- copia autentica dei testamenti, completa del loro verbale di pubblicazione.

PEGNO

In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate, escluso il *recesso* ai sensi dell'Articolo 6 "Il *recesso* (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)" richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

SMARRIMENTO DEL CONTRATTO

Qualora vada perso l'originale contrattuale, per tutte le liquidazioni ad eccezione del *recesso*, sarà sufficiente consegnare alla *Compagnia* una dichiarazione di smarrimento; in caso di *recesso* dovrà invece essere consegnata alla *Compagnia* copia della denuncia di smarrimento dell'originale del documento di *polizza*.

ULTERIORI DOCUMENTI NECESSARI

Per tutti i pagamenti della *Compagnia* è richiesto il codice fiscale dei *Beneficiari*.

Per tutti i pagamenti della *Compagnia*, escluso il caso di sinistro, qualora la richiesta di liquidazione pervenga direttamente alla *Compagnia* stessa, è richiesta copia del documento d'identità del *Cliente*; in presenza di procura, è richiesta copia del documento d'identità del procuratore.

In caso di sinistro, è richiesta copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i *Beneficiari*, sia nel caso in cui la richiesta pervenga direttamente alla *Compagnia* stessa, sia che essa pervenga alla *Compagnia* tramite la rete distributiva; in presenza di procura, è richiesta copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il *Beneficiario* è persona giuridica, è richiesta copia del documento d'identità del rappresentante legale.

RICHIESTE MOTIVATE DI ALTRI DOCUMENTI

La *Compagnia* si riserva di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulta necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, ovvero al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

4. Prescrizione

I diritti derivanti dal *contratto* di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è veri-

ficato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile).

La *Compagnia* è tenuta a devolvere ad un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

Articolo 13 Area Clienti

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. mette a disposizione all'interno del proprio sito internet l'Area Clienti, un'apposita area riservata ai *Clienti* della *Compagnia*. All'interno dell'Area Clienti sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, il Fascicolo Informativo del prodotto sottoscritto, lo stato dei versamenti e le eventuali relative scadenze, il *valore di riscatto* (ove previsto), oltre ad ogni altra informazione utile ai fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte del *Cliente*.

L'accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite dei codici di accesso inviati direttamente dalla *Compagnia*, su richiesta dell'interessato, all'indirizzo indicato dallo stesso oppure via e-mail o via sms al numero di telefono cellulare, se forniti.

I suddetti codici garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L'utilizzo dell'Area Clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate all'atto del primo accesso.

Articolo 14 La cessione e il pegno

1. Facoltà del Cliente

Il *Cliente* non può cedere il *contratto* ad altri. Il *Cliente* può invece darlo in pegno.

2. Efficacia

L'atto di pegno diventa efficace quando la *Compagnia* prende nota sulla *polizza* o sull'appendice ad essa allegata dell'avvenuta costituzione in pegno.

3. Assenso scritto

Nel caso di pegno, per richiedere il *riscatto* è necessario l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Articolo 15 I prestiti

Questo *contratto* non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 16 La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Le somme dovute dalla *Compagnia* al *Cliente* o al *Beneficiario* non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, salvo specifiche norme di legge (Articolo 1923 del Codice Civile).

Articolo 17 Le imposte

Le imposte relative a questo *contratto* sono a carico del *Cliente*, del *Beneficiario*, o degli aventi diritto.

Articolo 18 Le norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente regolato da questo *contratto*, valgono le norme della Legge italiana.

Articolo 19 Procedimento di mediazione e foro competente

Tutte le controversie relative al presente *contratto* devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo la procedura prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche - che le parti dichiarano espressamente di accettare integralmente - da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del *Cliente* o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal *contratto*.

La richiesta di mediazione può essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso uno dei seguenti recapiti:

- Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Ufficio Affari Legali e Societari
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
- e-mail: intesasanpaolovita@legalmail.it
- fax +39 02.3051.8173

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente *contratto* è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del *Cliente* o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal *contratto*.

Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura”

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Fondo Base Sicura”. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” è l'euro.

Art. 3

Nella Gestione Separata “Fondo Base Sicura” confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni adeguabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 4

La gestione del “Fondo Base Sicura” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'Articolo 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.

Art. 5

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” realizzato nel mese solare immediatamente precedente.

I tassi medi di rendimento, relativi al periodo annuale e ai periodi mensili sopra indicati, sono determinati rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi

ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività e per l'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria del “Fondo Base Sicura” è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati

principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni alla Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi, o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non-governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "Fondo Base Sicura" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei Contraenti.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del "Fondo Base Sicura". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'Articolo 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7

La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si

impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'Articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità, per perseguire l'interesse dei Contraenti e in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, potrà procedere alla scissione o alla fusione della Gestione Separata "Fondo Base Sicura" con altra Gestione Separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso, la Compagnia provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per i Contraenti, le relative attività finanziarie della Gestione Separata "Fondo Base Sicura" presso la Gestione Separata derivante dall'operazione di scissione o fusione, dandone preventiva comunicazione ai Contraenti.

1. Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'Articolo 5 del presente Regolamento.
2. Viene considerato un valore unico di rating (cd. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.



INTESA SANPAOLO
VITA

Base Sicura

Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata al 1° gennaio 2013)

Ai sensi dell'Articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa - nella sua qualità di "Interessato" (*Contrattante e/o Assicurato*) - circa l'utilizzo dei dati personali, eventualmente anche sensibili e giudiziari¹, che la riguardano e sui suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato, anche sensibile, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi² legittimati a fornire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività della Società per le seguenti finalità:

- a) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale³;
- b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo⁴;
- c) con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze: (i) svolgere attività funzionali alla promozione, alla erogazione e/o alla vendita dei prodotti e servizi, (ii) effettuare indagini di mercato, di *customer satisfaction* e dei bisogni della clientela, nonché (iii) offrire prodotti e servizi individuati attraverso l'elaborazione dei dati personali relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, desiderata, ecc. (nel seguito unitariamente considerate le "**Attività Promo-Commerciali**"). I suoi dati personali potranno altresì essere ceduti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze.

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute, oltre che dalla Società, da ciascuna delle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) manifestazioni a premio, (ii) la posta ordinaria o elettronica, (iii) il telefono (anche cellulare), (iv) il telefax, (v) internet, (vi) visite a domicilio, (vii) SMS/ MMS e (viii) altri sistemi di comunicazione a distanza anche automatizzati.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso. Il conferimento dei dati trattati per le sole Attività Promo-Commerciali è assolutamente facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo solamente la possibilità di svolgere le attività indicate al precedente punto 2, lett. c).

5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

a) Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza⁵, ad altri soggetti⁶ del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero (anche al di fuori dell'Unione Europea)⁷ - come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l'eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell'Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale.

b) Per le finalità di cui al punto 2, lett. c) - ovvero le Attività Promo-Commerciali sopra definite - i suoi dati personali (non sensibili) possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza; a società terze i cui prodotti e/o servizi sono oggetto di Attività Promo-Commerciali o che svolgono attività di supporto/realizzazione di tali attività, a soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.), a studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; a società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) ed il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al punto 2, lett. c) ed è facoltativo.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaolovita.it) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaolovita.it.

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. DATI DI SOGGETTI TERZI

La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. beneficiario, terzo pagatore, titolare effettivo, ecc.) da lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla fornitura e gestione dei servizi e/o prodotti richiesti (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b)).

7. RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'INTERESSATO INCAPACE DI AGIRE

La presente informativa, per quanto direttamente applicabile e con esclusivo riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale dell'Interessato qualora quest'ultimo sia incapace di agire.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'Articolo 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Giulio Cesare, 268 - 10154. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'Articolo 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy, Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a privacy@intesasanpaolovita.it.

1. L'Articolo 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso Articolo 4 comma 1, lett. e) definisce giudiziari, ad esempio, i dati inerenti al casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
2. Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.
3. A titolo esemplificativo: negoziazione, predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione anche con finalità previdenziali, acquisizione delle adesioni a fondi pensione, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali, redistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore.
4. Ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale; la regolamentazione IVASS richiede la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto.
5. Al riguardo si evidenzia che le informazioni relative alle operazioni da lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi dell'Articolo 41, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose, potranno essere comunicati agli altri intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo, anche senza il suo consenso, per il solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio. In questo caso i dati potranno essere trattati dai soli incaricati (operanti nell'ambito dei diversi intermediari finanziari) deputati ad assolvere compiti relativi all'adempimento delle misure poste a contrasto del riciclaggio di danaro.
6. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. "catena assicurativa":
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico - Anagrafe tributaria; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
7. A titolo esemplificativo i suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell'Unione Europea per motivi inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione).



INTESA SANPAOLO
VITA

Base Sicura

Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo

Glossario

Anniversario del contratto

Definisce ciascuna annualità di polizza e coincide con ciascuna ricorrenza annua della data di decorrenza.

Assicurato

È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.

Banca intermediaria (o intermediario)

È il Soggetto che svolge attività di intermediazione assicurativa e consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Beneficiario (o Beneficiari)

È la persona fisica o giuridica, che viene indicata in polizza dal Cliente, alla quale la Compagnia paga la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Capitale assicurato

È il capitale acquisito con il versamento iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi, adeguato in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata Fondo Base Sicura - al netto del costo di gestione - diminuito di eventuali riscatti e del relativo adeguamento (riscatti parziali e/o programmati).

Capitale investito (o capitali investiti)

Il capitale investito acquisito con ciascun versamento, unico o aggiuntivo, non essendo previsti costi, è pari al premio interamente versato.

Capitale minimo garantito

È l'importo minimo che la Compagnia garantisce in sede di liquidazione in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato e viene determinato applicando il tasso di rendimento minimo garantito previsto dal contratto.

Capitalizzazione progressiva

Rappresenta il meccanismo di applicazione dei singoli tassi di adeguamento dalla decorrenza fino alla fine di ogni mese solare considerato.

Cliente

È il titolare del contratto ovvero il Contraente.

Compagnia

È la Società con la quale il Cliente stipula il contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Conclusione del contratto

È il momento in cui il contratto viene sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia.

Conflitto di interessi

Il contrasto fra l'interesse del Cliente e quello della Compagnia, che sorge a causa delle relazioni di quest'ultima con altre Società del Gruppo di cui fa parte.

Contraente

È la persona fisica che sottoscrive il contratto e si impegna ad effettuare il versamento iniziale alla Compagnia. Nel presente contratto coincide con l'Assicurato.

Contratto

L'accordo che stabilisce gli obblighi del Cliente e della Compagnia. Si conclude quando la Compagnia riceve copia della polizza sottoscritta dalle parti, ha effetto dal giorno del versamento iniziale, dura l'intera vita dell'Assicurato e si estingue con il suo decesso o con il riscatto totale da parte del Cliente e/o dei Beneficiari (solo se il beneficio è accettato irrevocabilmente).

Costo di gestione

È il costo applicato al rendimento della Gestione Separata.

CPMA

Costo Percentuale Medio Annuo. Indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione senza costi.

Data di pagamento

È la data in cui viene eseguita l'operazione di addebito.

Data di richiesta del riscatto

È la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - qualora la richiesta pervenga per il tramite della rete distributiva - riceve per iscritto la richiesta di riscatto completa della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione.

Data-evento

È la data in cui avviene il calcolo del capitale in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato e coincide rispettivamente con la data di ricezione della richiesta di riscatto o con la data di comunicazione di decesso.

Decorrenza (del contratto)

Data in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Documento (che prova il decesso)

È il documento, tra quelli di seguito indicati, da allegare alla comunicazione di decesso per provare l'avvenuto decesso dell'Assicurato:

- Certificato di morte
- Verbale di pubblicazione del Testamento
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva
- Estratto di morte
- Attestazione giudiziale.

Documento di polizza

Vedi "Polizza".

Fondo Base Sicura

Vedi "Gestione Separata".

Gestione Separata

È il Fondo di investimento istituito dalla Compagnia per valorizzare i versamenti dei Clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. È disciplinato da uno specifico Regolamento, riportato nelle Condizioni di Assicurazione. La Gestione Separata collegata al presente contratto è denominata Fondo Base Sicura.

ISVAP

Vedi "IVASS".

IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 01/01/2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Perfezionamento del contratto

Il "perfezionamento del contratto" coincide con le ore 24:00 del giorno in cui è effettuato il versamento iniziale.

Polizza

Documento sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia, che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

Premio unico (o premio unico iniziale)

Vedi "Versamenti".

Prestazione (o prestazione assicurata)

È l'impegno della Compagnia a fronte del versamento iniziale del Cliente. Nel caso di Base Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo, consiste nel pagamento del capitale previsto in caso di decesso dell'Assicurato, per qualunque motivo esso avvenga.

Questo contratto prevede anche altre prestazioni a scelta del Cliente (vedi: "Riscatto programmato").

Pro-rata temporis

È il meccanismo di applicazione dell'adeguamento "in proporzione al tempo trascorso". Nel presente contratto, il tempo trascorso si riferisce al periodo che intercorre dalla data di pagamento del premio o dalla data dell'ultimo adeguamento fino alla data effetto considerata.

Quietanza

È la ricevuta che certifica l'avvenuto pagamento.

Recesso

È la possibilità del Cliente di recedere dal contratto e di ottenere il rimborso dell'eventuale versamento iniziale.

Riscatto (totale/parziale)

È la possibilità del Cliente di estinguere il contratto dopo almeno un anno, riscuotendo totalmente il capitale alla data della richiesta (riscatto totale), oppure di effettuare prelievi parziali (riscatti parziali).

Riscatto programmato

È l'opzione contrattuale grazie alla quale il Cliente, alle condizioni previste dal contratto, riceve annualmente un importo pari ad una percentuale, a scelta, del totale dei versamenti effettuati sul contratto. A tale importo si applicano il costo fisso e le imposte di legge.

Tasso base

È il rendimento utilizzato per il calcolo del "livello di base del contratto" ai fini dell'applicabilità o meno della componente variabile del costo di gestione.

Tasso di adeguamento

È il rendimento realizzato dalla Gestione Separata al netto del costo di gestione che viene riconosciuto alla polizza.

Tasso di rendimento (o rendimento della Gestione Separata)

È il rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata.

Tasso di riferimento

È un parametro definito contrattualmente utilizzato per determinare l'applicabilità o meno della componente variabile del costo di gestione.

Tasso fisso

È il rendimento utilizzato nel mese in cui cade la data-evento, secondo quando specificato nelle Condizioni di Assicurazione, ai fini del calcolo del capitale in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato.

Tasso di rendimento minimo garantito

Tasso di interesse che la Compagnia si impegna a garantire al Cliente alla liquidazione in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto.

Valore di riscatto

È il valore del capitale liquidabile alla data di richiesta del riscatto pari all'importo maggiore tra il capitale assicurato e il capitale minimo garantito calcolati a tale data. Al valore di riscatto si applicano i costi di riscatto e le imposte di legge.

Versamenti (premi)

Somma stabilita dal Cliente da corrispondere alla Compagnia alla data di decorrenza (versamento iniziale) o eventualmente durante il contratto (versamenti aggiuntivi) per costituire il relativo capitale investito.

Versamenti aggiuntivi

Vedi "Versamenti".



INTESA SANPAOLO
VITA

Base Sicura

Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo

Documento di polizza (fac-simile)

Il documento di polizza (già firmato da Intesa Sanpaolo Vita) completo di tutte le informazioni acquisite dalla Compagnia relativamente al contratto verrà emesso tramite procedura informatica e consegnato al Cliente all'atto della sottoscrizione.

**INTESA SANPAOLO
VITA**Signor/Signora **Nome Cognome**
Polizza assicurativaBase Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo - Cod. 1176
N. XXXXXXXXXXXX**DATI PERSONALI****CLIENTE**

Il Contraente titolare della polizza

ASSICURATO

La persona sulla cui vita viene stipulata la polizza

COGNOME _____

NOME _____

LUOGO DI NASCITA _____

DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE _____

INDIRIZZO di RESIDENZA _____

LOCALITÀ _____

CAP, PROV. e STATO _____

INDIRIZZO di RECAPITO _____

LOCALITÀ _____

CAP, PROV. e STATO _____

INDIRIZZO E-MAIL _____

TELEFONO _____

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO**Che cos'è Base Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo**

Base Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo è una polizza di assicurazione sulla vita, la cui durata coincide con la vita dell'Assicurato, che prevede il versamento di una somma iniziale (premio unico) e la possibilità di versamenti aggiuntivi.

Base Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo consente di costituire un capitale che si adegua annualmente e che sarà pagato in caso di decesso dell'Assicurato oppure in caso di riscatto totale o parziale.

Che cosa offre Base Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo (opzioni, prestazioni e riscatto)

Il prodotto offre:

- alla sottoscrizione, la possibilità per il Cliente di programmare dei prelievi periodici annuali di importo pari ad una percentuale, a scelta, della somma dei versamenti effettuati (**riscatto programmato**).

Chiedo l'attivazione dell'opzione Riscatto programmato

Non chiedo l'attivazione dell'opzione Riscatto programmato

L'importo pari al X% dei versamenti effettuati verrà pagato sul conto corrente [IBAN] presso la Banca [NOME BANCA] a partire dal 20 gennaio dell'anno successivo a quello del versamento iniziale;

- al decesso dell'Assicurato, l'importo maggiore tra il capitale effettivamente maturato in base ai rendimenti netti della Gestione Separata Fondo Base Sicura (**capitale assicurato**) e il capitale rivalutato con il tasso di rendimento minimo garantito previsto dal contratto (**capitale minimo garantito**).

In ogni caso, trascorso almeno un anno, il Cliente può disporre parzialmente o totalmente del proprio capitale (vedi Articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione).

I rendimenti della Gestione Separata sono riconosciuti al Cliente al netto dei costi di gestione, una parte dei quali è retrocessa alla Banca intermediaria.

Le prestazioni assicurate da Base Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo e le opzioni a disposizione del Cliente sono descritte in dettaglio rispettivamente nell'Articolo 7 e nell'Articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione.





**INTESA SANPAOLO
VITA**

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Chi sono i destinatari delle prestazioni di Base Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo (Beneficiari dell'assicurazione)

- Il destinatario esclusivo dei riscatti programmati è il Cliente.
- I destinatari del capitale in seguito al decesso dell'Assicurato sono:

NOME _____ COGNOME _____ COD. FISCALE _____
 NOME _____ COGNOME _____ COD. FISCALE _____

Ogni modifica e/o revoca dei Beneficiari deve essere comunicata per iscritto alla Compagnia tramite la Banca intermedia-ria o disposta per testamento.

Inizio e durata del contratto

Questa polizza decorre dalle ore 24 del [gg/mm/aaaa] e dura per tutta la vita dell'Assicurato, salvo la possibilità di riscatto anticipato.

Diritto di ripensamento

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione il Cliente ha diritto di recedere dal contratto. Può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la Banca intermedia-ria o inviando una comunicazione firmata alla Compagnia tramite raccomandata A.R. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, la Compagnia restituirà al Cliente le somme eventualmente versate, come da Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.

VERSAMENTO INIZIALE, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI, CAPITALE INVESTITO

Il Cliente si impegna a versare un importo iniziale di euro X.XXX,YY tramite addebito in conto corrente. Questo pagamento segna la decorrenza della polizza: l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Al versamento non si applicano costi, pertanto il capitale investito è di euro X.XXX,YY

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di possedere tutti i requisiti per la sottoscrizione della polizza Base Sicura Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo (Mod. ISV-E13BSD-Ed.09/2014) di cui all'Articolo 1 *Il Contraente (il Cliente titolare del contratto)* delle Condizioni di Assicurazione; a tal fine dichiaro di aver sottoscritto il relativo modulo di autocertificazione.

X

 Cliente

- Dichiaro di aver ricevuto, letto attentamente, compreso e di accettare in ogni loro parte: la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata e il Glossario, che compongono il Fascicolo Informativo Mod. ISV-E13BSD-Ed.09/2014 di cui è parte integrante ed essenziale anche questo Documento di polizza e le condizioni stabilite nelle eventuali appendici allegate.

X

 Cliente

- Dichiaro di approvare espressamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 1 *Il Contraente (il Cliente titolare del contratto)*, Articolo 2 *Perdita o mancanza dei requisiti soggettivi*, Articolo 4 *I versamenti (premio unico e versamenti aggiuntivi)*, Articolo 10 *I Beneficiari*, Articolo 11 *Il riscatto*, Articolo 12 *I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta*, Articolo 14 *La cessione e il pegno*, Articolo 19 *Procedimento di mediazione e foro competente*.

X

 Cliente

- Dichiaro di avere il domicilio in Italia.

- Dichiaro inoltre di aver già ricevuto il Progetto Esemplificativo Personalizzato che illustra le ipotesi di sviluppo delle prestazioni assicurate.

- Infine autorizzo la Banca [NOME BANCA] ad addebitare direttamente sul conto corrente [IBAN] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il versamento iniziale destinato a Intesa Sanpaolo Vita.

Per la sottoscrizione della polizza

X

X

 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

 Cliente

- Autorizzo la stipula della polizza sulla mia persona.

X

 Assicurato (se diverso dal Cliente)

 Data di sottoscrizione



**INTESA SANPAOLO
VITA**

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta l'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ai sensi dell'Articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e riportata nella Documentazione contrattuale di riferimento (Mod. ISV-E13BSD-Ed.09/2014), di seguito denominata l'**"Informativa"** esprimo, apponendo la mia firma, il consenso:

- al trattamento dei miei dati personali sensibili;
- alla comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili, e al loro successivo trattamento da parte delle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'Informativa quali, ad esempio, società del Gruppo Intesa Sanpaolo e soggetti esterni al menzionato Gruppo (come archiviatori, riassicuratori ed altri intermediari);
- al trasferimento all'estero dei miei dati, anche sensibili, come indicato al punto 5, lett. a) dell'Informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

per le finalità assicurative-contrattuali e obblighi di legge indicate al punto 2, lett. a) e b) dell'Informativa.

Le ricordiamo che **senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.**

Il Cliente: _____

X

Cliente

L'Assicurato (se diverso dal Cliente): _____

X

Assicurato

*** **

Inoltre, barrando l'opzione sottostante e apponendo la mia firma in calce, con riferimento a quanto indicato nel punto 2 "Finalità del trattamento dei dati" - lett. c) dell'Informativa (Attività Promo-Commerciali)

presto il consenso **nego il consenso**

al trattamento dei miei dati personali (non sensibili), da parte di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e delle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo a cui i miei dati personali possono essere ceduti, per lo svolgimento - in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati - di attività funzionali alla promozione, alla erogazione e/o alla vendita di prodotti e servizi di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze e, sempre con riferimento ai medesimi prodotti e servizi, per effettuare indagini di mercato, di *customer satisfaction* e dei bisogni della clientela, o per offrire prodotti e servizi individuati in base al profilo personale; nonché al successivo utilizzo dei miei dati personali da parte dei soggetti indicati al punto 5 lett. b) dell'Informativa per lo svolgimento delle medesime Attività Promo-Commerciali.

Il Cliente: _____

X

Cliente

Data

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome _____ Matricola _____

X

Intermediario

Base Sicura

Dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Giulio Cesare, 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio, 55/57 20159 Milano Telefono +39 02 30511
Fax +39 02 3051 8188 www.intesasnpaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.322.508 Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 Capogruppo del Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, Iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**